

Disposizioni in merito all'acquisizione di servizi e di forniture da parte di A.R.P.A.L.

1. Inquadramento normativo e principi

1.1. Fonti normative e indirizzi A.N.A.C.

In via esemplificativa e non esaustiva le presenti disposizioni fanno riferimento alle seguenti fonti:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sui contratti pubblici (di seguito codice);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 449, 450) concernente la finanziaria 2007;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, commi, commi 495 e 502) riguardante la legge di stabilità 2016;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
- D. P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 contenente il regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (articolo 18) relativa alle Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015;
- Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 relativa alla disciplina delle attività contrattuali regionali, ove compatibile;
- Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 concernente il regolamento esecutivo ed attuativo delle legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii., ove compatibile;
- Codice Civile con riguardo al Libro IV, Titoli I, II e III, Capo VII;
- Linee guida A.N.A.C.:
 - 1) Delibera numero 206 dell'1 marzo 2018 - linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 - 2) Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 – linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
 - 3) Delibera numero 1007 dell'11 ottobre 2017 - linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
 - 4) Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 - linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
 - 5) Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 – linee guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.

1.2. Contratti sopra soglia e sotto soglia comunitaria

Il codice distingue gli appalti sopra soglia comunitaria e sotto soglia comunitaria negli artt. 35 e 36. Gli appalti sotto soglia, relativi a forniture e servizi, sono distinti ulteriormente in 1) appalti per importi inferiori ai 40.000,00 euro; 3) appalti per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria (221.000,00 euro¹).

Il codice, con riguardo alle acquisizioni per importi sotto soglia comunitaria prevede procedure “semplificate” che si sostituiscono a quelle del pregresso codice dei contratti, in particolare alle procedure di acquisizione in economia e al cottimo fiduciario.

In ordine agli acquisti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del codice è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

In ordine agli acquisti per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici.

Il calcolo del valore dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dal dirigente della struttura richiedente, ivi compresi eventuali opzioni di rinnovo del contratto espressamente stabiliti nei documenti di gara.

1.3. Principi comuni relativi ad affidamento ed esecuzione degli appalti di forniture e servizi

Nell'affidamento dei contratti di cui sopra, il codice prevede che debbano essere svolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice (principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

Rilevante è il concetto secondo cui il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Ciò significa che l'aspetto tecnico-qualitativo e/o le esigenze dell'Agenzia possono avere valenza prioritaria. Questo aspetto deve essere valutato dal R.U.P. in fase propositiva e di predisposizione del “progetto” di gara. L'art. 36, relativo ai contratti sotto soglia, prevede, altresì che l'affidamento e l'esecuzione di tali contratti avvenga nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Il principio di rotazione trova il proprio fondamento nella necessità di evitare il consolidamento di posizioni di privilegio in capo all'affidatario uscente.

Le linee guida A.N.A.C. n. 4 ritengono che il principio di rotazione si applichi alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico e nell'ambito dei medesimi servizi.

L'invito dell'A.N.A.C. è quello di far sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

¹ Tali soglie sono periodicamente determinate con provvedimento della Commissione europea che entra in vigore dopo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.

Si segnala altresì che, per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e che alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

1.4. Strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione

A.R.P.A.L. procede direttamente all'acquisizione di servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del codice, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Tali strumenti comportano l'utilizzo di parametri di prezzo/qualità ricavati dalle convenzioni regionali o dalle convenzioni CONSIP quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti ex art. 1, comma 449 della l. n. 296/2006 e l'utilizzo di strumenti elettronici disponibili tra cui, ed in via prioritaria, il MePA ovvero altri mercati elettronici o sistemi telematici di negoziazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006.

A.R.P.A.L., nelle more della qualificazione di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e 38 del codice, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, ricorre alla centrale di committenza o procede mediante lo svolgimento di procedure di cui al codice.

Quanto alla tipologia di beni e servizi informatici e di connettività, le acquisizioni avvengono esclusivamente ricorrendo agli strumenti di negoziazione CONSIP, ivi compresi le centrali di committenza regionali (art. 1, commi 512 e 516 della l. n. 296/2006 ss.mm.ii.).

1.5. Affidamento di forniture e servizi infungibili

In merito all'oggetto del presente subparagrapho, si rinvia alle linee guida A.N.A.C. n. 8 – deliberazione n. 350 del 13 settembre 2017 - che distinguono i concetti di esclusività ed infungibilità, di cui si riportano alcuni chiarimenti e suggerimenti:

“L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

L'infungibilità può derivare da privative industriali o essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore; l'effetto finale consiste in un restringimento della concorrenza, con condizioni di acquisto meno favorevoli per il cliente.

Non esiste una soluzione unica per prevenire fenomeni di infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l'effettiva concorrenza sul mercato”.

L'A.N.A.C. afferma che, sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, confermate dalla giurisprudenza costante nazionale (ex multis, Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26), spetta alla stazione appaltante e, quindi, all'Agenzia, verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare.

A.R.P.A.L., in sostanza, non può accontentarsi delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative consultando il mercato, sia comunitario che, se del caso, extraeuropeo.

Secondo l'A.N.A.C. *“qualora certi standard siano imposti da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali o da accordi internazionali e vi siano sul mercato più operatori economici capaci di fornire un prodotto o un servizio conforme ai predetti standard, le stazioni appaltanti non possono utilizzare la procedura di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016, mancandone il presupposto (unicità dell'operatore economico), ma debbono far ricorso ad una delle procedure di cui all'art. 59 d.lgs. 50/2016, osservando quanto disposto dall'art. 68, comma 6, d. lgs. 50/2016 in merito alle specifiche tecniche da richiedere. Di contro, quando il rispetto di particolari vincoli imposti dal legislatore nazionale o comunitario o da accordi internazionali, determini l'impossibilità di rivolgersi a più fornitori, allora le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, fermo restando l'obbligo di indicare le ragioni che giustificano tale scelta”*.

Al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti ritenuti infungibili e/o fenomeni di *lock-in* (che si verifica quando non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente), l'Agenzia deve procedere ad un'attenta programmazione e progettazione dei propri fabbisogni, considerando non solo i costi immediati ma quelli futuri e quindi il ciclo di vita del prodotto.

L'Autorità, infatti, afferma che *“Per una corretta progettazione e per un'efficiente predisposizione dei bandi di gara, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l'acquisto di beni o servizi infungibili o che possano condurre a situazioni di non reversibilità della scelta è necessario che la stazione appaltante acquisisca tutte le informazioni disponibili. ...omissis ...Potrebbe essere utile in tale fase procedere anche alla consultazione dei cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti. Se tale analisi non è soddisfacente, è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari.*

In particolare l'art. 66 d.lgs. 50/2016, prevede ora che prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi (art. 66, comma 1). I risultati delle soluzioni individuate a seguito di dette consultazioni di mercato sono riportati nella determinazione a contrarre.

Posto che non esiste una regola generale per prevenire e superare il *lock-in* ma che occorre procedere caso per caso, una delle possibili soluzioni in taluni settori consiste nel prevedere che un singolo affidamento possa essere assegnato a due o più fornitori (*multi-sourcing*), mentre un'altra soluzione, per il settore dell'*Information and communication technology* (ICT), è quella di agire sulle specifiche tecniche, mediante gare su *standard* e non su sistemi prioritari.

2. Disposizioni comuni

2.1. Le fasi del procedimento contrattuale

Per ciascuna tipologia di affidamento è possibile individuare tre fasi, precedute da una fase di programmazione biennale che afferisce a tutti i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, come segue:

- Progettazione:
Detta fase è di competenza delle strutture richiedenti il servizio o la fornitura oggetto dell'affidamento;
- Affidamento:
Detta fase compete all'AGR per le forniture e i servizi tecnico/scientifici, nonché i servizi generali, incluse le procedure per l'adesione a convenzioni stipulate dalla CONSIP o dalla centrale di committenza regionale, e all'AGL per l'ICT, la telefonia mobile, i contratti di assicurazione e i contratti di somministrazione di lavoro, nonché altri servizi strettamente afferenti la gestione di progetti comunitari;
- Esecuzione:
Detta fase è di competenza delle strutture richiedenti il servizio o la fornitura oggetto dell'affidamento.
La fase della programmazione biennale compete all'AGR che vi provvede con il contributo delle altre strutture dell'Agenzia.

2.2. Responsabile unico del procedimento e Responsabile del procedimento di affidamento

L'art. 31, comma 1, del codice stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, il dirigente della struttura richiedente la fornitura o il servizio individui nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1 o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per esigenze non incluse nella programmazione, un Responsabile unico del procedimento - (di seguito R.U.P.) - per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

In ossequio a quanto prevedono gli artt. 9 e 10 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., e l'art. 7 del r.r. n. 2/2012, si ricorre al R.U.P. per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e al Responsabile dell'affidamento per la fase di affidamento del contratto, con cui il R.U.P. si rapporta. Il R.U.P. è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, di livello apicale, e va individuato tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi o delle forniture da affidare. Laddove sia accertata la carenza di organico nell'ambito della suddetta unità organizzativa, è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presenti in Agenzia. L'ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il dirigente della struttura AGR o, nei casi in cui ne ha competenza, il dirigente della struttura AGL, individua, con apposito ordine di servizio, il Responsabile del procedimento di affidamento, di cui all'art. 10 della l.r. n. 5/2008, che cura la fase di affidamento della fornitura o del servizio e si rapporta con il R.U.P.

Ai fini dei requisiti di nomina e professionalità del R.U.P. si rinvia alle linee guida A.N.A.C. n. 3/2017, §§ 2., 3. e 7.1.

Per i compiti del R.U.P., si rinvia all'art. 31, comma 4, del codice e al regolamento sugli incentivi di A.R.P.A.L. approvato con decreto n. 149 del 13 giugno 2018, nonché alle linee guida A.N.A.C. n. 3/2017, § 8.

A.R.P.A.L., allo scopo di migliorare la qualità della programmazione e della progettazione, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della normativa vigente, istituire una struttura stabile a supporto del R.U.P.

In particolare, nella fase di progettazione, tra gli altri compiti, il R.U.P. acquisisce il CUP (Codice unico progetto), ove necessario e, nella fase di affidamento, monitora i tempi di svolgimento della procedura di affidamento, supporta il Responsabile del procedimento di affidamento nell'attività di verifica della documentazione amministrativa e di congruità dell'offerta, affinché sia assicurato il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti.

Le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato dall'Agenzia.

In particolare, il R.U.P. ed il Responsabile del procedimento di affidamento hanno l'obbligo sia di comunicare la sussistenza di interessi finanziari o di situazioni di conflitto di interesse relative agli operatori economici coinvolti nel procedimento contrattuale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, sia di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui essi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti, nonché negli altri casi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

2.2.1. Nucleo coordinamento attività

Il Nucleo coordinamento attività presso l'AGR (N.C.A.) effettua un preventivo esame tecnico-amministrativo relativamente alla forniture ed ai servizi tecnico/scientifici, già nella fase di progettazione in ausilio al R.U.P. e poi nella fase di affidamento a supporto del Responsabile dell'affidamento.

Il N.C.A. è composto dal personale individuato dal dirigente preposto all'AGR ed è integrato, ove si renda necessario in relazione alla natura della fornitura o del servizio ed alla relativa fonte di finanziamento, dal responsabile dell'Ufficio ICT e/o dal responsabile dell'Ufficio Progettazione comunitaria.

Nel caso il N.C.A. rilevi l'incompletezza documentale della richiesta ne chiede l'integrazione alla struttura richiedente a mezzo posta elettronica entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della medesima richiesta.

Qualora il N.C.A. ritenga necessario effettuare degli approfondimenti invita il R.U.P., a mezzo posta elettronica, a fornire i necessari ragguagli nel corso di un incontro e/o a modificare la documentazione presentata.

L'attività del N.C.A. si conclude, di norma, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta o da quello delle integrazioni, ove richieste.

Delle riunioni del N.C.A. è redatto un sintetico verbale a cura del nucleo stesso.

2.3. Programmazione biennale

L'art. 21, commi 1, 6 e 7, del codice, disciplina la programmazione per l'acquisizione di servizi e di forniture, stabilendo l'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale, previsto come facoltativo nella previgente disciplina.

Il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ed individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Al fine di predisporre detto programma, l'AGR, entro il 30 settembre di ciascun anno, richiede a tutte le strutture di A.R.P.A.L. l'elenco dei fabbisogni di forniture e servizi che le stesse trasmettono a detta struttura entro il successivo 31 ottobre.

Il programma biennale è predisposto sulla base delle disposizioni di cui al D.M. n. 14/2018, mediante compilazione dell'Allegato II al medesimo decreto, adottato entro il 30 novembre di ciascun anno con decreto del Direttore Generale ed è pubblicato per almeno trenta giorni sul proprio profilo committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del codice.

L'AGR cura, altresì, gli aggiornamenti al programma biennale, che sono approvati con decreto del Direttore Generale entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti del bilancio di previsione dell'Agenzia, nonché le eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.M. n. 14/2018.

Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

2.3.1. Incentivi per le funzioni tecniche

Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al regolamento approvato con decreto del Direttore Generale n. 149 del 13 giugno 2018, i dirigenti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, adottano appositi provvedimenti, ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del succitato regolamento, i suddetti dirigenti hanno cura di individuare, per ogni acquisizione di servizi o forniture, oltre al R.U.P. anche i dipendenti che svolgono le altre funzioni di supporto, incluso il direttore dell'esecuzione del contratto, tenendo conto di quanto prevede l'art. 2, comma 3, del precitato regolamento.

2.4. Progettazione

La progettazione di servizi e di forniture è articolata, di norma, in un unico livello ed è predisposta dalla struttura richiedente, sulla base della programmazione di cui al § 2.3.

Negli appalti di forniture e servizi, il progetto deve contenere gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, tra cui, in particolare, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Al fine di redigere la progettazione, il R.U.P. e il dirigente della struttura richiedente non possono acquisire preventivi di spesa e specifiche tecniche presso i fornitori.

La progettazione è unita alla richiesta di acquisizione della fornitura o del servizio, inviata all'AGR o all'AGL, da parte del dirigente della struttura richiedente.

La progettazione è approvata con apposita determinazione del dirigente della struttura richiedente, di norma, ad intervenuta conclusione della fase istruttoria svolta dal N.C.A. presso l'AGR (acquisizione di un servizio o di una fornitura avente carattere tecnico scientifico) e dell'Ufficio ICT per le relative tipologie.

2.4.1. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

La progettazione tiene conto degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella P.A. attraverso l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del codice.

In assenza di detti criteri, ove esistenti, la richiesta di acquisizione è restituita al dirigente della struttura richiedente, senza dare corso alla procedura di affidamento.

2.5. Affidamento

Fatto salvo quanto previsto dai §§ 1.5. e 2.5.2., A.R.P.A.L., per l'affidamento di servizi e di forniture, utilizza:

- le procedure aperte (art. 60);
- le procedure ristrette, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara (art. 61);
- il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti specifici (art. 65);
- la procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
- il dialogo competitivo (artt. 59, comma 2 e 64);
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti legittimanti (art. 63).

2.5.1. Consultazioni preliminari di mercato

Il codice, innovando la normativa precedente, ha introdotto la possibilità di svolgere consultazioni preliminari di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essa programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'art. 66 del codice.

In relazione a quanto prevedono le linee guida A.N.A.C. n. 8/2017, detto subprocedimento si colloca prima dell'avvio della procedura di appalto e, quindi, rientra all'interno della documentazione della progettazione riconducibile al R.U.P. Lo stesso subprocedimento è suggerito per gli affidamenti senza previa pubblicazione di un bando di gara in caso di forniture di beni ritenuti infungibili.

Sotto il profilo operativo è opportuno emettere un avviso pubblico da inserire nell'albo *on line* e sulla sezione Trasparenza, secondo uno schema tipo da utilizzare ad inizio anno. Il contributo richiesto agli operatori economici si sostanzia in una consulenza, relazione o altra documentazione tecnica da parte di esperti o da parte di autorità indipendenti. Il contributo è acquisito tramite protocollo da parte dell'ente.

Ovviamente, il contributo esterno non deve ingenerare affidamenti nei confronti dei partecipanti.

Nella determinazione a contrarre il R.U.P. deve dare conto del fatto di essersi avvalso di una consultazione e la misura in cui sia utilizzata.

L'operatore economico che ha fornito il contributo non può essere immediatamente escluso alla partecipazione alla gara qualora si ravvisi una lesione del principio di imparzialità, in quanto è prevista una sorta di contraddittorio consentendogli un termine di dieci giorni per dimostrare che la sua posizione è imparziale e asettica.

Esemplificate le problematiche relative all'utilizzo di detto strumento, ne consegue un uso oculato e previamente meditato.

2.5.2. Deroghe all'evidenza pubblica

In relazione a quanto già rappresentato al § 1.5., i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi.

L'esclusiva di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), n° 3), del codice, attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio.

Un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o un servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.

Nel caso in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, la deroga all'evidenza pubblica, prevista dal legislatore comunitario, consente di evitare l'espletamento di una procedura di gara dall'esito scontato che determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi l'appalto.

Il ricorso ad un unico fornitore, quindi, deve avvenire previo accertamento da parte del R.U.P. delle condizioni di esclusiva o di infungibilità che devono essere attestate e debitamente motivate nella richiesta di fornitura o di servizio.

Detta richiesta è inviata all'AGR ed è esaminata dal N.C.A. con le modalità ed i tempi di cui al § 2.2.1.

Nel caso il Nucleo ravvisi l'insussistenza del diritto di esclusiva o dell'infungibilità, la richiesta è restituita al R.U.P., con contestuale comunicazione alla Direzione Amministrativa, a cura del dirigente dell'AGR.

Ove ne sussistano i presupposti, la determinazione a contrarre, nei casi di cui al presente paragrafo, dà atto delle motivazioni di affidamento di deroga all'evidenza pubblica, previo esame da parte del N.C.A.

2.5.3. Scelta delle procedure contrattuali

La decisione in merito alle procedure di scelta del contraente richiede un'attenta verifica dei presupposti che ne consentono l'utilizzo con i benefici che ne conseguirebbe l'Agenzia ed è assunta dal dirigente dell'AGR o nei casi in cui ne ha competenza, dell'AGL, su proposta del Responsabile del procedimento di affidamento, di intesa con il R.U.P.

2.5.4. Indizione della gara

Il R.U.P. avvia il procedimento contrattuale formulando la richiesta di acquisizione all'AGR o nei casi in cui ne ha competenza, all'AGL, richiamando la determinazione di approvazione del progetto di acquisizione, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, tenendo conto degli atti di programmazione previsti, come condizione imprescindibile, fatto salvo quanto previsto dal § 2.3., ultimo periodo.

In particolare, il dirigente dell'AGR o nei casi in cui ne ha competenza, dell'AGL, su proposta del Responsabile del procedimento di affidamento, con propria determinazione a contrarre inserisce nel provvedimento i seguenti elementi:

- a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;

- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento ovvero l'importo fissato a base d'asta;
- d) la relativa copertura contabile;
- e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- f) i criteri di aggiudicazione degli operatori economici e delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) le modalità di pubblicità della gara conformi alla normativa vigente.

La determinazione a contrarre reca, inoltre:

- a) il nominativo del R.U.P.;
- b) il nominativo del direttore dell'esecuzione, ove nominato;
- c) il CIG (o smartCIG) ex art. 31 della legge n. 136/2010 (acquisito dal R.U.P.);
- d) la fonte di finanziamento (conto economico, autorizzazione su spesa a bilancio o su fondi progettuali);
- e) il CUP (Codice unico progetto) se il finanziamento è su fondi progettuali ovvero se la fornitura afferisce ad investimenti (acquisito dal R.U.P.).

La gara, di norma, è indetta mediante un bando di gara, fatta eccezione per i casi in cui nelle procedure ristrette o competitive con negoziazione è previsto un avviso di preinformazione (art. 59, comma 5, secondo periodo) o nei casi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 63).

Gli stessi bandi sono redatti in conformità agli schemi tipo dell'A.N.A.C. secondo quanto prevede l'art. 71 del codice. Per gli stessi dovranno, altresì, essere rispettati gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 72 e seguenti. Il dirigente competente all'indizione della gara motiva espressamente nella determina a contrarre in ordine alle deroghe del bando tipo. Il bando di gara o l'avviso reca il nominativo del R.U.P.

Con la determinazione a contrarre è, altresì, approvato il capitolato speciale d'appalto o d'oneri contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, l'invito alla gara, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii..

2.5.5. Inviti ai candidati

Ai sensi dell'art. 75 del codice, nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nella procedure competitive con negoziazione, A.R.P.A.L. invita simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo.

Nel caso in cui la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione (procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse.

In merito agli ulteriori contenuti degli inviti, si rinvia all'art. 75, comma 2, del codice.

Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati sono invitati di norma a mezzo pec o strumento analogo o quando non sia possibile con lettera.

Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta e il nominativo del R.U.P.

Gli inviti sono predisposti dal Responsabile del procedimento di affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di prequalificazione, consistente nella valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura da parte degli operatori economici.

Il Responsabile del procedimento di affidamento assicura la segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati alla gara.

Nel caso i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi o prendere visione di materiali per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, l'elenco degli operatori economici invitati è trasmesso, a cura del Responsabile del procedimento di affidamento, al R.U.P., che è tenuto ad assicurarne la segretezza.

2.5.6. Criteri di aggiudicazione

A.R.P.A.L. prevede che gli appalti siano aggiudicati sulla base dei criteri stabiliti all'art. 95 del codice, previa verifica dei seguenti presupposti di cui all'art. 94:

- che l'offerta sia conforme ai requisiti e alle condizioni indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, nonché nei documenti di gara;
- che l'offerta provenga da offerente non escluso e che soddisfi i criteri di selezione fissati dall'Agenzia.

Il dirigente competente procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa che può essere individuata tale o sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita di cui all'art. 96.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, nonché per importi pari o superiori a 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, l'offerta è valutata sulla base di criteri oggettivi, tra cui rientrano quelli previsti all'art. 95, comma 6, lettere da a) a g), del codice.

I documenti di gara indicano i criteri di valutazione e la ponderazione attribuita agli stessi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Per ciascun criterio di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-punteggi.

2.5.7. Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate della documentazione richiesta nel bando di gara o nell'invito, nonché della garanzia per la partecipazione alla procedura, pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del codice sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Fatto salvo quanto indicato al § 3., la garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, A.R.P.A.L. può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del codice.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla normativa vigente, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria, che deve avere una validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, è disciplinata dall'art. 93 del codice cui si rinvia, segnatamente, in ordine all'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e in ordine alle modalità di svincolo della garanzia provvisoria.

La garanzia copre la mancata stipulazione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione di mafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto

Riguardo alla selezione delle offerte si rinvia al Titolo I, Capo III, Sezione II, del codice e, in particolare, per quanto attiene alle cause di esclusione ed alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, si rinvia agli artt. 80 e 81 del medesimo codice, fatto salvo quanto meglio precisato al § 3.1.

2.5.8. Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo il termine di scadenza della ricezione delle offerte, la valutazione delle stesse, dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del codice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.

La Commissione giudicatrice può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti tra gli esperti iscritti in apposito Albo Nazionale obbligatorio istituito presso l'A.N.A.C., di cui all'articolo 78 del codice.

Ai sensi dell'art. 77, comma 3, ultimo periodo, del codice, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolari complessità, possono essere nominati alcuni componenti interni all'Agenzia, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Nelle more di dichiarazione di operatività dell'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici, la Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente che ha indetto la gara, su proposta del R.U.P., secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del codice.

Fino alla piena interazione dell'Albo presso l'A.N.A.C. con le banche dati istituite dalle amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti i requisiti dei commissari, il dirigente che ha indetto la gara verifica anche a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati dai commissari e in caso di mancato possesso degli stessi, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'A.N.A.C.

Per servizi o forniture ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'A.N.A.C., previa richiesta e confronto con il dirigente sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti tra gli esperti interni all'Agenzia.

I componenti della Commissione giudicatrice non devono aver svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto di affidamento.

Il R.U.P. può fare parte della Commissione esaminatrice, previa valutazione in relazione a ciascuna procedura ai sensi dell'art. 77, comma 4 del codice.

Le funzioni di segreteria della Commissione giudicatrice sono svolte da un dipendente dell'Agenzia di categoria non inferiore alla C.

I documenti di gara devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della Commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del Presidente, nonché sulle funzioni e i compiti della Commissione.

Anche per i componenti della Commissione giudicatrice, come per quanti altri partecipano alle sedute di gara in qualità di ufficiale rogante o di testimoni, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 62/2013.

2.5.9. Espletamento della gara

La Commissione giudicatrice provvede, in seduta pubblica, all'ammissione dei concorrenti e procede, in una o più sedute riservate, alla disamina ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 95 del codice e seguenti e dalle linee guida n. 2 dell'A.N.A.C. recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

I punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica risultano dalla somma della media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alla medesima offerta relativamente ad ogni criterio di valutazione o ad ogni sub criterio, ove specificato nel bando di gara o nell'invito alla gara.

In seduta pubblica, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei ribassi applicando i criteri automatici, individuati nei documenti di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione economica dell'offerta ovvero delle riduzioni oppure dei prezzi unitari e procede in ordine all'eventuale anomalia di una o più offerte.

La Commissione redige la graduatoria degli offerenti ovvero individua l'offerta economicamente più vantaggiosa, proponendo l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Nel caso di due o più offerte con identico punteggio complessivo, la graduatoria è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.

In ordine alla custodia delle offerte ed alla verbalizzazione delle sedute della Commissione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 6, 7 e 8, del r.r. n. 2/2012.

Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, del codice, la celebrazione della gara è presieduta dal dirigente preposto all'AGR o, ove ne ricorra la competenza, dal dirigente preposto all'AGL, alla presenza di due dipendenti dell'Agenzia quali testimoni, nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicazione è proposta dal Responsabile del procedimento di affidamento a favore del miglior offerente.

Nel caso di procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, le sedute non sono pubbliche, né interviene l'ufficiale rogante, ove non espressamente previsto ovvero richiesto dall'autorità deputata a presiedere la gara.

L'ufficiale rogante, ove chiamato ad intervenire, trasmette al dirigente dell'AGR o dell'AGL, nei casi in cui lo stesso ne abbia la competenza, ed al Responsabile del procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara, entro cinque giorni dalla medesima.

2.5.10. Offerte anormalmente basse

In caso di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante sorteggio da parte del Responsabile del procedimento di affidamento, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del codice, al fine di non rendere predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo delle predetta soglia.

Nel caso di aggiudicazione in ragione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è effettuata, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice, sulle offerte che presentano sia il punteggio relativo al prezzo, sia quello concernente gli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto nel bando di gara o nell'invito alla gara.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è la Commissione giudicatrice che procede all'individuazione, disamina e verifica delle offerte anormalmente basse.

In caso di aggiudicazione disposta in ragione del minor prezzo, all'individuazione, alla disamina ed alla verifica delle offerte anormalmente basse provvede il Responsabile del procedimento di affidamento, con l'eventuale supporto del R.U.P. e dei soggetti ausiliari.

2.5.11. Aggiudicazione

Una volta effettuati i riscontri sulla regolarità delle operazioni di gara da parte del Responsabile dell'affidamento, interviene la proposta di aggiudicazione.

Il dirigente competente per l'oggetto del servizio o della fornitura, previa verifica della proposta di aggiudicazione, adotta la determinazione di aggiudicazione, su proposta del Responsabile dell'affidamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, salvo diverso termine. Detto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o dei documenti.

Con il suddetto provvedimento è approvato, ove previsto, lo schema di contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice, effettuata da parte del Responsabile del procedimento di affidamento.

2.5.12. Stipulazione del contratto

Intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione, il contratto è stipulato nei sessanta giorni successivi, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito o nel caso di differimento concordato con l'aggiudicatario e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, commi 8 e 9, del codice.

All'esecuzione del contratto può essere dato avvio nei casi di cui all'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del codice, che comprendono l'ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata del contratto determini un grave danno all'interesse pubblico da soddisfare, inclusa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del codice (cosiddetto *stand still*) non si applica ove ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 10.

Il contratto non può essere stipulato nelle ipotesi di cui al comma 11 del prefato articolo del codice.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice:

a) in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;

- b) mediante scrittura privata;
- c) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio nei casi di procedura negoziata o per le acquisizioni di servizi o di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) alla stipulazione del contratto provvede il dirigente delle strutture AGR o AGL, mentre nelle ipotesi di cui alla lettera c) la stipulazione è effettuata da parte del dirigente della struttura richiedente.

2.6. Esecuzione

L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l'intervenuta efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del codice, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 100 del codice, può richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, perché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano previste nel bando, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Le stesse condizioni possono attenersi in particolare a esigenze sociali e ambientali.

In sede di offerta gli operatori dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Il R.U.P. dirige l'esecuzione del contratto e controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del collaudatore o della commissione di collaudo e del verificatore della conformità, ove nominati.

Il R.U.P. accerta il corretto ed affettivo svolgimento delle funzioni affidate ad ognuno dei predetti soggetti.

2.6.1. Garanzie definitive

Ai fini della stipulazione di cui al § 2.5.12., l'esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, di norma pari al dieci per cento dell'importo contrattuale e, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento ed ulteriormente incrementata di 2 punti per ogni punto di ribasso oltre il venti per cento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al § 2.5.7., da parte dell'Agenzia.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento contrattuale, nonché del rimborso delle maggiori somme corrisposte all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva cessa di esplicare il proprio effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione di cui al § 2.6.3.

Il dirigente competente all'esecuzione del contratto può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia nel caso la stessa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In ordine alla costituzione, all'escussione ed allo svincolo della garanzia definitiva, si applica quanto disposto dall'art. 103 del codice.

Le garanzie definitive non sono richieste, per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione debba essere affidata ad operatori specializzati.

2.6.2. Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il soggetto preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del servizio o della fornitura, nel rispetto degli impegni contrattuali, ed è nominato, prima dell'avvio della fase di affidamento, dal dirigente della struttura richiedente, tra i tecnici, dipendenti e/o in servizio presso l'Agenzia, in possesso dei necessari requisiti e diversi dal R.U.P.

Il R.U.P. può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali.

Il direttore dell'esecuzione è diverso dal R.U.P. nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore ai 500.000,00 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna all'Agenzia, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In presenza di servizi o di forniture di particolare importanza, il dirigente della struttura richiedente, su indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, stabilendone le funzioni con il medesimo provvedimento.

Ai fini dell'applicazione degli istituti della verifica di conformità dell'appalto, della possibilità del subappalto, delle modifiche, proroghe, sospensioni in corso di efficacia del contratto, della risoluzione contrattuale e del recesso, le strutture richiedenti e, in particolare, il R.U.P. e il direttore dell'esecuzione del contratto si avvalgono del supporto giuridico-amministrativo dell'AGR e dell'AGL, per quanto di rispettiva competenza.

Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato dall'Agenzia.

2.6.3. Verifica di conformità

I contratti relativi a servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito secondo le previsioni e le pattuizioni contrattuali.

L'incarico di verifica di conformità è affidato dal dirigente della struttura richiedente, di norma, a personale dipendente dell'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7, del codice.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P. non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P. non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2.6.4. Subappalto

L'affidatario del contratto esegue, di norma, in proprio le forniture e i servizi presenti nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice (clausola di revisione inequivocabile, successione per causa di morte o ristrutturazioni societarie, caso in cui l'amministrazione si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori).

Il contratto di subappalto consiste nell'affidamento a terzi da parte dell'appaltatore di parte delle prestazioni oggetto del contratto, nel limite del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice, con esclusione delle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo.

In ogni caso si osservano le disposizioni di cui all'art. 105 del codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Agenzia. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e previdenziali, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappalto deve essere autorizzato dal dirigente della struttura richiedente su proposta del R.U.P., purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 4, lettere a), b), c) e d).

2.6.5. Modifica del contratto in corso di efficacia

I contratti relativi a servizi o forniture possono subire modifiche nel corso della loro validità previa autorizzazione del R.U.P. senza che sia esperita una nuova procedura di affidamento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del codice, ovvero se la modifica è al di sotto sia della soglia comunitaria, sia del dieci per cento del valore iniziale del contratto e che la natura complessiva dello stesso non sia alterata.

2.6.6. Proroga del contratto in corso di esecuzione

La durata del contratto può essere modificata per i contratti in corso di esecuzione se è previsto nel bando di gara e nei documenti di gara un'opzione di proroga, la quale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

La possibilità di proroga rimane, pertanto, nella discrezionalità del R.U.P. al momento dell'avvio della procedura e la decisione spetta al dirigente della struttura richiedente che ne adotta il relativo provvedimento.

2.6.7. Sospensione di contratti in corso di efficacia

I contratti concernenti servizi o forniture possono essere sospesi da parte del R.U.P., ove ne ricorrano le circostanze indicate all'art. 107 del codice, per il tempo strettamente necessario.

Cessate le ragioni della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

2.6.8. Risoluzione del contratto

I contratti relativi a servizi e forniture possono essere risolti al ricorrere di una delle seguenti condizioni di cui all'articolo 108, comma 1, del codice.

Il dirigente della struttura richiedente deve procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2.

Il contratto è, altresì, risolto per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto, ed in caso di ritardi nell'esecuzione dovuti a negligenza dell'appaltatore. In entrambe le ipotesi la risoluzione avviene previo espletamento di un'apposita procedura in contraddittorio a cura del direttore dell'esecuzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Alla risoluzione del contratto procede il dirigente della struttura richiedente, su proposta del R.U.P. con propria determinazione.

Il R.U.P. comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto.

2.6.9. Recesso

L'Agenzia recede dal contratto nei casi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi delle norme antimafia ovvero può recedere in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto già eseguito. L'esercizio del diritto di recesso, a cura del R.U.P., è preceduto, ai sensi dell'art.109 del codice, da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali si prendono in consegna i servizi e le forniture, e si effettua la verifica di regolarità esecutiva. Il recesso è disposto dal dirigente della struttura richiedente con propria determinazione, su proposta del R.U.P.

2.6.10. Liquidazione della spesa e pagamenti

La liquidazione della spesa derivante dall'acquisizione di servizi e forniture è effettuata in conformità alla disciplina contabile di A.R.P.A.L. ed alle pattuizioni contrattuali, previa acquisizione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di dare corso ai pagamenti, il dirigente della struttura richiedente acquisisce, altresì, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l'iscrizione in inventario dei beni stessi o la comunicazione dell'avvenuta fornitura al consegnatario competente.

Nel caso di servizi e forniture a valere su fondi UE, le relative fatture - affinché si possa procedere al pagamento - devono riportare gli estremi del CIG e del CUP, ove richiesti.

3. Ulteriori disposizioni concernenti i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

3.1. Disposizioni sull'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

Per l'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro non è fatto obbligo ad A.R.P.A.L., ai sensi dell'art. 21, comma 6, del codice, di adottare il programma biennale di forniture e servizi, né di effettuare la progettazione.

Per tali tipologie contrattuali l'art. 36, comma 2, lettera a), del codice, A.R.P.A.L. può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o tre operatori economici.

Le linee guida A.N.A.C., peraltro, suggeriscono che in ogni caso, in virtù dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della l. n. 241/90, il dirigente competente indichi il percorso compiuto per giungere alla scelta dell'affidatario. In tal senso l'indagine di mercato, tramite il confronto tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, costituisce la *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

L'art. 32, comma 2, del codice prevede che l'affidamento diretto con determinazione a contrarre contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti e la copertura contabile.

Per importi fino a 1.000,00 euro o di acquisizioni di modico valore, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, ricorrendo anche il richiamo del regolamento per il servizio di economato di A.R.P.A.L. nella determinazione a contrarre e vi procede direttamente il dirigente dell'AGR.

Per l'acquisizione di forniture o servizi di importo superiore a 1.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, fermo restando il ricorso al MePA, ove ne sussistano i presupposti fattuali e giuridici, il Responsabile del procedimento di affidamento, fatto salvo il caso di negoziazione con un unico fornitore, interpella almeno due operatori economici.

Gli operatori economici interpellati sono almeno cinque nelle procedure di cui ai precedenti capoversi, qualora la fornitura o il servizio richiesto avvenga nell'ambito di progetti UE.

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), è ammesso previa negoziazione con un unico operatore, che implica la motivazione su come sia stato individuato. Il soggetto economico con cui negoziare deve necessariamente scaturire da un confronto su prezzi/proposte di listini in modo da poter certificare un'indagine informale ma seria quale procedimento minimo che porta ad individuare il soggetto in grado di offrire la prestazione con prezzo e condizioni adeguate alle esigenze.

Nel caso in cui l'Agenzia abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.

Per tali affidamenti, nel caso di acquisti sul MePA, la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, da parte del Responsabile del procedimento di affidamento.

3.1.1. Ulteriori disposizioni sull'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

Nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), è facoltà del dirigente competente non richiedere la garanzia per la partecipazione alla procedura, di cui all'art. 93 del codice.

Ove tale garanzia sia richiesta, si rinvia a quanto previsto al § 2.5.7.

Nel caso di affidamento diretto di contratti relativi a servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, il dirigente competente procede alla stipulazione del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, da cui risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e speciale, se previsti. In tal caso il Responsabile del procedimento di affidamento procede comunque, prima della sottoscrizione del contratto, a consultare il casellario A.N.A.C., a verificare il D.U.R.C., nonché la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al dieci per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, l'Agenzia è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare degli affidamenti diretti operati ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000.

A tal fine, il dirigente dell'AGR provvede al sorteggio, in presenza di due testimoni, di un numero di autodichiarazioni corrispondente al dieci per cento degli affidamenti effettuati nell'anno precedente per la classe di importo in questione.

Nel caso di affidamento diretto di contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore 20.000,00 euro, il dirigente competente alla stipulazione del contratto può sottoscriverlo sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e speciale, ove previsti. In tal caso il Responsabile del procedimento di affidamento, prima della stipulazione del contratto, consulta il casellario A.N.A.C., verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto contiene espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al dieci per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni si applicano le disposizioni contenute per i contratti della classe di importo fino a 5.000,00 euro.

In presenza di affidamento diretto di contratti per servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, il Responsabile del procedimento di affidamento, prima che il contratto sia sottoscritto, verifica il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e di quelli speciali, se previsti, nonché le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche.

La garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 103 del codice cui si fa rinvio ed in particolare al comma 11, ove si prevede facoltà di, in casi specifici individuati dal dirigente dell'AGR o dell'AGL nei casi di propria competenza, di non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Nei casi in cui il dirigente dell'AGR, o qualora ne abbia la competenza il dirigente dell'AGL, decida di esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva, deve darne adeguata motivazione e subordinare l'esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o tramite piattaforma telematica in caso di acquisti sui mercati elettronici. Non si applica il termine dilatorio (cosiddetto *stand still*) di 35 giorni.

L'esecuzione del contratto è diretta dal R.U.P., secondo quanto indicato al § 2.6., che controlla i livelli di qualità della prestazione e si avvale delle seguenti figure:

- direttore dell'esecuzione, ove nominato;
- coordinatore in materia di sicurezza ex d.lgs. n. 81/08, ove previsto.

3.2. Elenco ufficiale di operatori economici

Presso A.R.P.A.L. è istituito l'elenco ufficiale di fornitori o prestatori di servizi di cui all'art. 90, comma 1, del codice, e di cui all'art. 27 del r.r. n. 2/2012.

L'elenco ufficiale di fornitori o prestatori di servizi è approvato con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia ed è pubblicato sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'A.N.A.C.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco ufficiale di fornitori o prestatori di servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del codice; l'elenco è aggiornato periodicamente a cura dell'AGR.

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Agenzia di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'Agenzia intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari *standard* da parte dell'Agenzia allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente

per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

A.R.P.A.L. esclude dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa Agenzia, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Parimenti, possono essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nell'arco di un biennio.

3.3. Acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria

Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro è fatto obbligo ad A.R.P.A.L., ai sensi dell'art. 21, comma 6, del codice, di adottare il programma biennale di forniture e servizi.

Alle procedure concernenti l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro si applicano le disposizioni di cui al § 2., fatto salvo quanto previsto dai §§ 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.

3.3.1. Indagine di mercato e ricorso agli elenchi ufficiali di operatori economici

Nel caso i contratti di servizi e forniture di cui al presente paragrafo siano acquisiti mediante procedura negoziata la relativa istruttoria prevede:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o consultazioni di elenchi per la selezione degli operatori da invitare al confronto competitivo;
- b) invito a presentare offerta agli operatori selezionati;
- c) scelta dell'affidatario.

A.R.P.A.L., pertanto, effettua l'indagine di mercato mediante il Responsabile del procedimento di affidamento.

Lo svolgimento dell'indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori economici sul successivo invito alla procedura.

A.R.P.A.L. assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con A.R.P.A.L..

Una volta conclusa l'indagine di mercato, il R.U.P. seleziona gli operatori economici da invitare, in misura non inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice.

Nel caso il numero degli operatori economici idonei a partecipare alla procedura negoziata in esito alle indagini di mercato sia superiore a quello predeterminato senza che nello stesso siano stati indicati

ulteriori criteri di selezione, il R.U.P. procede al sorteggio purché ciò stato pubblicizzato nell'avviso di cui sopra.

Nei casi di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente paragrafo, il R.U.P. può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'elenco di cui al § 3.2., secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice.

3.3.2. Disposizioni in merito all'affidamento: invito a presentare offerta

L'Agenzia è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il R.U.P. invita contemporaneamente tutti gli operatori economici a presentare offerta a mezzo PEC o con strumenti analoghi o, quando non sia possibile, con lettera.

L'invito a presentare offerta contiene:

- l'oggetto della prestazione,
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico/finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione ad una gara, o caso di elenchi già formati, la conferma del possesso dei requisiti,
- il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del codice, motivandolo nel caso di applicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lettere, b) e c), del codice;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzia,
- il nominativo del R.U.P.;
- in caso di applicazione criterio minor prezzo, la volontà di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 97, comma 8, del codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso il dirigente valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa;
- in casi di applicazione del criterio del minor prezzo, la motivazione dell'ipotesi i cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a) , b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del codice;
- schema di contratto e capitolato tecnico se predisposti;
- data, orario e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il R.U.P. o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi o della documentazione amministrativa.

3.3.3. Disposizioni in merito alla verifica dei requisiti ed alla stipulazione del contratto

Il Responsabile del procedimento di affidamento verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000.

In ordine alla garanzia per la partecipazione alla procedura e alla garanzia definitiva si applica quanto previsto al § 2.6.1., ferme restando le facoltà di non richiedere dette garanzie, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, e dell'art. 103, comma 11, del codice.

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, avviene, di norma, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ovvero mediante scrittura privata, fermo restando la facoltà di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Non si applica il termine dilatorio (cosiddetto *stand still*) di 35 giorni.

Sommario

1. Inquadramento normativo e principi	1
1.1. Fonti normative e indirizzi A.N.A.C.	1
1.2. Contratti sopra soglia e sotto soglia comunitaria	2
1.3. Principi comuni relativi ad affidamento ed esecuzione degli appalti di forniture e servizi	2
1.4. Strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione.....	3
1.5. Affidamento di forniture e servizi infungibili	3
2. Disposizioni comuni.....	4
2.1. Le fasi del procedimento contrattuale	4
2.2. Responsabile unico del procedimento e Responsabile del procedimento di affidamento.....	5
2.2.1. Nucleo coordinamento attività	6
2.3. Programmazione biennale	6
2.3.1. Incentivi per le funzioni tecniche	7
2.4. Progettazione	7
2.4.1. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale	8
2.5. Affidamento	8
2.5.1. Consultazioni preliminari di mercato	8
2.5.2. Deregole all'evidenza pubblica	9
2.5.3. Scelta delle procedure contrattuali	9
2.5.4. Indizione della gara	9
2.5.5. Inviti ai candidati.....	10
2.5.6. Criteri di aggiudicazione	11
2.5.7. Presentazione delle offerte	11
2.5.8. Commissione giudicatrice	12
2.5.9. Espletamento della gara	13
2.5.10. Offerte anormalmente basse.....	14
2.5.11. Aggiudicazione.....	14
2.5.12. Stipulazione del contratto.....	14
2.6. Esecuzione.....	15
2.6.1. Garanzie definitive	15
2.6.2. Direttore dell'esecuzione del contratto	16
2.6.3. Verifica di conformità	16
2.6.4. Subappalto.....	17
2.6.5. Modifica del contratto in corso di efficacia	17
2.6.6. Proroga del contratto in corso di esecuzione.....	17
2.6.7. Sospensione di contratti in corso di efficacia.....	17
2.6.8. Risoluzione del contratto.....	18
2.6.9. Recesso.....	18
2.6.10. Liquidazione della spesa e pagamenti	18
3. Ulteriori disposizioni concernenti i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.....	19
3.1. Disposizioni sull'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	19

3.1.1. Ulteriori disposizioni sull'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	20
3.2. Elenco ufficiale di operatori economici	21
3.3. Acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria	22
3.3.1. Indagine di mercato e ricorso agli elenchi ufficiali di operatori economici.....	22
3.3.2. Disposizioni in merito all'affidamento: invito a presentare offerta	23
3.3.3. Disposizioni in merito alla verifica dei requisiti ed alla stipulazione del contratto	23